

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 11 agosto 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5171
Contributi per LA rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani. Definizione di criteri e modalità di assegnazione

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la l.r. 30 aprile 2009 n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica»;
- la l.r. 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia»;
- il r.r. 28 luglio 2017 n. 3 «Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'»;

Vista la d.g.r. 26 aprile 2021 n. XI/4605 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023», che, al punto 1) lettera c), dispone di destinare il fondo anche ad «interventi di miglioramento delle infrastrutture legate alla fruibilità, percorribilità ed accessibilità dei territori montani che ne accrescano l'attrattività con ricadute positive sullo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità»;

Ritenuto di dare attuazione alla d.g.r. 4605/2021 tramite il sostegno ad interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria di infrastrutture connesse all'accessibilità e alla percorribilità - con la finalità di incrementarne l'attrattività - dei territori montani per lo sviluppo del turismo, con effetti positivi sul rilancio dell'economia locale, nonché di aumentare la qualità dei livelli delle infrastrutture di servizio nel medesimo ambito;

Valutato che l'ambito di interesse delle azioni di cui al punto precedente possa essere costituito dalla rete escursionistica, dai percorsi ciclopedonali e ciclabili nonché dalle infrastrutture di servizio all'attività agro-silvo-pastorale che svolgono anche un ruolo di interconnessione e di collegamento tra percorsi turistici o comunque consentono l'accessibilità a reti e percorsi, con garanzia di percorribilità pedonale e ciclistica per gli utenti;

Dato atto che la d.g.r. 4605/2021 demanda l'attuazione delle iniziative ivi previste a successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l'oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l'assegnazione delle risorse regionali;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al punto 1 lettera c) della d.g.r. 4605/2021 attraverso un'iniziativa finalizzata alla promozione di:

- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della rete escursionistica (sentieri escursionistici, sentieri alpistici, vie ferrate);
- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale che abbia funzione di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche o di percorsi ciclopedonali già esistenti o di connessione ed accessibilità a punti di interesse;
- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali o ciclabili, compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria, se funzionali a garantire la continuità agli interventi sui medesimi percorsi ciclabili e ciclopedonali;

Ritenuto di definire, con il presente atto, le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi sopra indicati, nonché i beneficiari, le spese ammissibili, le fasi del procedimento e la relativa tempistica;

Visto l'allegato «Criteri e modalità» (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce gli elementi caratterizzanti del bando da approvare con decreto del dirigente regionale competente e in particolare:

- i soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ambito territoriale di intervento;
- le categorie di intervento e le tipologie di spesa ammissibili;

- la percentuale di contributo riconoscibile, rispetto alla spesa ammissibile relativa all'intervento;
- i criteri di valutazione degli interventi presentati;
- i criteri per la concessione dei finanziamenti ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che gli oneri finanziari di cui alla presente deliberazione, pari a € 10.000.000,00, trovano copertura sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale, in coerenza con il punto 2) della d.g.r. 4605/2021, come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.14327 «interventi speciali a favore della montagna - quota a debito» per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022;
- capitolo V1 11928 «Interventi speciali a favore della montagna - soggetti pubblici» (Fondo Montagna) per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2023;

Rilievato che:

- ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria n. 1/2008), le funzioni amministrative riservate a Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- con l'articolo 1 della l.r. 30/2006 «Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2007» è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra cui è compreso l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta, sulla base delle competenze attribuite;
- ERSAF è un Ente dedicato ad attività tecniche e promozionali per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, nonché di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'ecologia e all'economia su tematiche di interesse per le aree montane, con criteri di trasversalità, multifunzionalità e integrazione;
- gli «indirizzi ad enti e società partecipate» allegati alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Allegato 2 alla d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3748) prevedono che ERSAF garantisca il supporto tecnico operativo alla Giunta regionale in diverse materie, tra cui l'ambito montagna, oltre ad assicurare l'implementazione e l'aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica;
- in data 9 gennaio 2021 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra Regione ed ERSAF approvata con d.g.r. 17 dicembre 2018 n. XI/1009 e reperforata al n. 12377/RCC il 9 gennaio 2019, in scadenza il 31 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, in considerazione del contenuto tecnico e specialistico del bando, nonché in coerenza con specifica disposizione prevista nell'assestamento di Bilancio 2021 - 2023 approvato con l.c.r. 27 luglio 2021, n. 89, di avvalersi di ERSAF per lo svolgimento delle attività di cui alla presente iniziativa, rimandando a specifico piano attuativo la definizione delle competenze in capo a detto Ente per l'attuazione della misura in oggetto;

Dato atto che, per la copertura finanziaria degli impegni economici di Regione per l'attuazione della presente iniziativa, è previsto il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente:

- l'utilizzo dei contributi dovrà avvenire unicamente per spese di investimento riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
- gli immobili oggetto di intervento dovranno essere di proprietà pubblica od oggetto di diritti reali a favore di un soggetto pubblico;
- l'utilizzo del contributo potrà avvenire per spese finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico di enti pubblici;
- i beneficiari finali per i quali si prevede l'incremento patrimoniale dovranno essere pubbliche amministrazioni contenute nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Visto l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e - in particolare - il paragrafo 3, lettera b), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i., e in particolare la sezione 3.1;
- la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposti dalla Comunicazione sopra riportata;

Visto il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II - capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione di aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto che, con riferimento all'allegato A, i contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e c) connessi allo sviluppo territoriale sostenibile ed in particolare allo sviluppo di infrastrutture pubbliche aperte al pubblico non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto trattasi di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Ritenuto altresì di stabilire che per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), o, in relazione alla tempistica di erogazione dei contributi, sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione di aiuti comporti il superamento dei massimali de minimis, si procede d'ufficio alla rideterminazione d'ufficio in base al plafond disponibile, in applicazione dell'art. 14 comma 4 del Decreto 115/2017;

Dato atto che con riferimento all'applicazione della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021:

- i contributi sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misu-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 11 agosto 2021

re di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;

- Il contributo può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate nei predetti regimi;
- i contributi possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il d.m. 31 maggio 2017 n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Acquisito, nella seduta del 27 luglio 2021, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Ritenuto, in coerenza con la d.g.r. 4605/2021, di demandare al dirigente competente l'assunzione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, in particolare:

- l'approvazione del bando per la concessione dei finanziamenti;
- l'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte da ERSAF;
- l'applicazione della disciplina europea sopra richiamata in materia di aiuti di Stato per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), fatta salva la possibilità di delegare ad ERSAF la responsabilità sull'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s., l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», R.A. 23 «contrasto allo spopolamento delle aree montane» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce criteri e modalità di assegnazione del bando finalizzato all'erogazione di contributi per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani, in particolare:

- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della rete escursionistica (sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate);
- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale che abbia funzione di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche o di percorsi ciclopedonali già esistenti o di connessione ed accessibilità a punti di interesse;
- realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali o ciclabili, compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria, se funzionali a garantire la continuità agli interventi sui medesimi percorsi ciclabili e ciclopedonali;

2. di avvalersi di ERSAF per la gestione dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione, in coerenza con specifica disposizione prevista nell'assetto di bilancio 2021 - 2023 approvato con l.c.r. 27 luglio 2021, n. 89, demandando a specifico piano attuativo la definizione delle competenze in capo a detto Ente per l'attuazione del bando di cui al punto 1);

3. di stabilire che la spesa derivante per l'attivazione della presente iniziativa, pari a € 10.000.000,00, trova copertura sull'annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale, in coerenza con il punto 2) della d.g.r. 4605/2021, come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.14327 «interventi speciali a favore della montagna - quota a debito» per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022;
- capitolo V1 11928 «Interventi speciali a favore della montagna - soggetti pubblici» (Fondo Montagna) per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2023;

4. di stabilire che:

- l'utilizzo dei contributi dovrà avvenire unicamente per spese di investimento riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
- gli immobili oggetto di intervento dovranno essere di proprietà pubblica od oggetto di diritti reali a favore di un soggetto pubblico;
- l'utilizzo del contributo potrà avvenire per spese finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico di enti pubblici;
- i beneficiari finali per i quali si prevede l'incremento patrimoniale dovranno essere pubbliche amministrazioni contenute nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

5. di stabilire che, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) (di cui al punto 1), la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), o, in relazione alla tempistica di erogazione dei contributi, sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fatte salve le misure che non rilevano ai fini della disciplina aiuti, di cui alle lettere a) e c) del punto 1);

6. di demandare, in coerenza con la d.g.r. 4605/2021, al dirigente competente l'assunzione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, tra cui:

- l'approvazione del bando per la concessione dei finanziamenti;
- l'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte da ERSAF;
- l'applicazione della disciplina europea sopra richiamata in materia di aiuti di Stato per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del

punto 1), fatta salva la possibilità di delegare ad ERSAF la responsabilità sull'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER LA RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA, LA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE E I PERCORSI CICLOPEDONALI E CICLABILI NEI COMUNI MONTANI. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE (BANDO "ITINERARI")	
FINALITÀ	Al fine di incrementare l'attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo del turismo, con effetti positivi sul rilancio dell'economia locale, Regione Lombardia finanzia, attraverso specifico bando, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.
R.A. DEL PRS DI LGS.	Ter.9.7 RA 23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane".
SOGGETTI BENEFICIARI	Potranno presentare domanda di contributo: <ul style="list-style-type: none"> • Comuni, anche in forma aggregata, e Unioni di Comuni limitatamente alle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, come classificati dalla DGR n. 2485 del 18 novembre 2019 - allegato B "Classificazione del territorio montano"; • Enti parco; • Comunità Montane. Nel caso di interventi riguardanti la viabilità ago-silvo-pastorale, i beneficiari dovranno essere i soggetti gestori della medesima viabilità.
SOGGETTI DESTINATARI	
SOGGETTO GESTORE	La gestione del bando è in capo a Regione Lombardia, con il supporto tecnico - amministrativo di ERSAF, come meglio esplicitato nella sezione "istruttoria e valutazione".
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva destinata al bando ammonta a € 10.000.000,00 , disponibili sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale.
FORTE DI FINANZIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • capitolo 9.07.203.14327 "interventi speciali a favore della montagna - quota a debito"; • capitolo V1 11928 (ex 9.07.203.4454) "Interventi speciali a favore della montagna - soggetti pubblici" (Fondo Montagna).
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo concesso è in capitale a fondo perduto. L'ammontare dei contributi è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile. Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica), gli Enti parco e le comunità montane sono concessi contributi sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile. Il dettaglio delle spese ammissibili e di rendicontazione delle stesse sarà definito nel bando approvato da Regione Lombardia.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli interventi possono essere realizzati unicamente nel territorio dei comuni lombardi classificati come "montani" o "parzialmente montani". Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento: <ol style="list-style-type: none"> a) realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della rete escursionistica (costituita, per la misura in oggetto, da sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate), finalizzati in particolare: al completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche già esistenti; al collegamento a punti di interesse (centri

	<p>abitati, rifugi, punti panoramici, punti di interesse ambientale, naturalistico, storico o paesistico); all'attraversamento di corsi d'acqua, impluvi e ostacoli tramite realizzazione o manutenzione straordinaria di strutture sospese, se in continuità con la rete escursionistica; a favorire l'accessibilità dei percorsi ai soggetti diversamente abili;</p> <p>b) realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, con funzione di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche o di percorsi ciclopedonali già esistenti o di connessione ed accessibilità a punti di interesse, compresi interventi di creazione di piazzole di manovra e di sosta o di deposito provvisorio di legna o legname. Per tali tratti deve essere in ogni caso garantita la percorribilità pedonale e ciclistica. Gli interventi dovranno riguardare strade inserite nei "piani della viabilità agro-silvo-pastorale" di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008, vigenti, come visualizzabili nel Geoportale della Lombardia nello strato informativo "Strade agrosilvopastorali". Per tale categoria di lavori si prevede l'obbligo di effettuare lavori di consolidamento, ove tecnicamente fattibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica o ricoperture di eventuali muri di sostegno in cemento con pietrame locale.</p> <p>c) realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali o ciclabili, anche per l'interconnessione con la rete escursionistica e sentieristica, il collegamento a punti di interesse (centri abitati, rifugi, punti panoramici, punti di interesse ambientale, naturalistico, storico o paesistico) o di interscambio modale. L'intervento può comprendere la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria (ad esempio attraverso la creazione di sedi riservate o altri interventi finalizzati alla riduzione della velocità dei veicoli o passerelle ciclopedonali o ciclabili sui ponti), se funzionali a garantire la continuità agli interventi di cui al precedente periodo e se di importo lavori non superiore al 50% del totale lavori del quadro tecnico economico.</p> <p>Non sono ammessi interventi che siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali.</p> <p>Per tutti gli interventi permane l'obbligo di rispetto delle eventuali regole derivanti dalla pianificazione delle aree protette e di rispetto delle misure di conservazione degli eventuali siti natura 2000 interessati.</p>
ATTIVITA' NON AMMESSE	Interventi classificati di manutenzione ordinaria e interventi non rientranti nelle fattispecie di cui alla legge 350/2003, art. 3, comma 18
REGIME DI AIUTO DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> • i contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e c) non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto trattasi di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato; • per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6

	<p>(controllo), o, in relazione alla tempistica di erogazione dei contributi, sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> • spese afferenti ai lavori utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi; • spese tecniche e somme a disposizione, comprese quelle di progettazione, di acquisizione servizi professionali e di acquisizione delle aree su cui è previsto l'intervento (max 10% dell'importo totale dell'intervento esclusa IVA); • IVA (solo nel caso in cui non possa essere recuperata). <p>Nel caso di interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale, saranno ammesse spese per lavori compatibili con gli interventi previsti dai "piani della viabilità agro-silvo-pastorale" di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008 e coerenti con le regole contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, in particolare: divieto di asfaltatura della sede stradale; divieto di pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza.</p> <p>Sono ammissibili le spese successive al 1 gennaio 2021 per progetti i cui lavori siano stati avviati successivamente alla medesima data.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. In caso di parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>La domanda deve essere presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente mediante la piattaforma Bandi online, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it. Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo per la realizzazione dell'intervento ammissibile.</p> <p>L'istruttoria delle domande è condotta da ERSAF, su incarico di Regione Lombardia.</p> <p>L'istruttoria prevede la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ad esito della quale segue la valutazione delle sole domande ritenute ammissibili), della correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo e della sua completezza documentale.</p> <p>Le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione da parte dei soggetti previsti dal bando; • presentazione nei termini e con le modalità previste dal bando; • completezza della documentazione prevista; • proprietà pubblica o titolarità, da parte di un soggetto pubblico (tra quelli previsti come beneficiari dal bando), di diritti reali delle nuove infrastrutture realizzate/infrastrutture esistenti oggetto di intervento; • aderenza degli interventi alla fattispecie di investimenti di cui alla legge 350/2003, art 3 comma 18; • sussistenza dei requisiti del beneficiario previsti dalle disposizioni del bando. <p>A seguito della verifica di ammissibilità delle domande, ERSAF valuta la coerenza dell'intervento proposto con le finalità del bando.</p>

	<p>Le domande sono valutate sulla base di requisiti di merito definiti dal bando, anche relativi a priorità, in base ai seguenti criteri: per ogni categoria di intervento ammesso a contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livello di progettazione presentato; • lunghezza del percorso; • rilevanza strategica del percorso; • presenza di una proposta di tipo sovracomunale; • grado di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti già esistenti (anche con riferimento al numero di reti collegate e alla loro classificazione); • riconosciuto valore storico e culturale, attestato da apposita documentazione; • interventi ricadenti in area protetta; • interventi finalizzati a superare le disabilità mentali, visive, motorie; <p>inoltre, per gli interventi di cui alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> • grado di intermodalità (punti di interscambio modale serviti). <p>In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Al termine della fase istruttoria condotta da ERSAF, la competente Unità Organizzativa della DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni provvede ad approvare l'elenco delle domande in ordine di punteggio decrescente, con indicazione del beneficiario, della tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Con il medesimo provvedimento sono indicate le domande non ammissibili con la specifica delle relative motivazioni e si provvede alla formazione della graduatoria dei beneficiari sulla base dell'istruttoria svolta.</p> <p>Ad ERSAF è attribuita la fase attuativa di controllo delle rendicontazioni delle spese sostenute, nonché l'effettuazione dei controlli in corso d'opera.</p> <p>Ulteriori o diverse competenze in capo ad ERSAF saranno definite in uno specifico piano attuativo, nonché in specifico atto in merito alla responsabilità sull'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, e all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Sulla base della graduatoria approvata Regione Lombardia provvede con proprio provvedimento, ad erogare il contributo con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% entro 30 giorni dalla data di accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario; - 50% al raggiungimento del 30% delle lavorazioni; - saldo a rendicontazione delle spese sostenute.